



GUN 21/2024

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING

Premesso che:

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 18.12.2024 perveniva, referto gara "3^a Prova Istituzionale 1^a Categoria – Singolo - Italiana" svoltasi in Roseto degli Abruzzi in data 09-15.12.2024 presso Accademia Biliardo Roseto in cui veniva riportato dai Direttori di gara una comunicazione del Presidente Regionale Dario NATALE che denunciava quanto segue: *"[omissis] Il giorno martedì 10 dicembre 2024 ore 8:26 ricevo messaggi whatsapp e screenshot dall'Atleta ALTOBELLI Andrea tesserato presso l'ASD MIRAMARE che facevano presente che la finale istituzionale 8251 di 1° categoria del giorno lunedì 9/12 tra PETRUCCI Domenico Asd THE ONE e PRUGNOLI EDDY asd AL CASABLANCA AQ non era stata disputata. Questi messaggi (inviati dall'atleta Petrucci ad Altobelli) evidenziano un pentimento per non avere giocato e di fatto regalato l'incontro a Prugnoli. Ricevo inoltre telefonata dagli atleti Altobelli Andrea e Agliaro Salvatore tesserati presso asd Miramare circa una possibile combine a scapito di tutti i tesserati federali e gli atleti che con passione disputano le gare. In Mattinata ricevo anche una telefonata di scuse e spiegazioni dall'atleta Petrucci Domenico seguita poi da una mail che allego in seguito; stessa cosa per l'atleta Prugnoli che mi fa anche presente che l'atleta Perucci lo avrebbe avvicinato anche consapevole del fatto che avendo vinto più volte avrebbe avuto una*





decurtazione fiscale sul premio batteria. È evidente che l'incontro non si sia disputato ed il direttore di gara Cardelli Frediano aveva già messo a verbale che l'atleta Petrucci Domenico avesse riferito di un dolore al braccio e pertanto non avrebbe disputato la finale di batteria; di certo le mail e le telefonate ricevute evidenziano dei fatti diversi nonostante mostrino il pentimento da parte di entrambi gli atleti. Apprezziamo il loro successivo pentimento con la speranza che queste cose non accadano più e siano d'esempio agli altri atleti [omissis]";

Considerato che:

l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che "I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale";

l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, "[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico [omissis]";

l'art. 11 del vigente Regolamento di Giustizia prevede "Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica [omissis]";





l'art. 28 Regolamento di Giustizia FISBB prevede che: *"Gli Atleti si devono impegnare al massimo delle loro possibilità per vincere l'incontro. [omissis]"*;

l'art. 29 Regolamento di Giustizia FISBB prevede che: *"L'Atleta deve portare a termine l'incontro a meno che non sia impossibilitato a farlo. [omissis]"*

questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo.

§§§§§

Le risultanze documentali relative alla gara referto gara gara "3^a Prova Istituzionale 1^a Categoria – Singolo - Italiana" svoltasi in Roseto degli Abruzzi in data 09-15.12.2024 presso Accademia Biliardo Roseto denunciano dei comportamenti non tollerabile da parte degli atleti PETRUCCI Domenico e PRUGNOLI Eddy.

I comportamenti tenuti dai predetti atleti, confermati dalle loro comunicazione e-mail e dai messaggi telefonici, sono tra i più gravi che possano accadere e non possono passare inosservati, anche se vi è stata una sorta di respiscenza da parte dei due atleti.

Questo denota l'assoluta anti - sportività da parte degli atleti nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della FISBB e delle regole base dello sport in genere.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, l'atleta succitato ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*, nonché l'art. 28 riporta specificamente che *"Gli Atleti si devono impegnare al massimo delle loro possibilità per vincere l'incontro"*.

V'è da sottolineare, inoltre, che i due tesserati hanno ammesso il fatto di un loro accordo





finalizzato ad alterare il risultato della partita.

Il Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dai giocatori agli artt. 1 – 11 - 28 e 29 Reg. Giust. Federale.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 – 11 - 28 - 29 - 42 – 44 – 45 - 46 del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà, ritenendo per gli entrambi gli atleti più grave la violazione sub art. 11 Reg. Giust.:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 – 28 - 29 - 32 - 33 - 44 del Regolamento di Giustizia FISBB, i giocatori PETRUCCI Domenico e PRUGNOLI Eddy al pagamento dell'ammenda di € 300,00 cadauno da versare nelle casse della FISBB

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 – 28 - 29 - 32 - 33 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, per un periodo di mesi 12 (dodici) i giocatori PETRUCCI Domenico e PRUGNOLI Eddy a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.3.4.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per i tesserati PETRUCCI Domenico e PRUGNOLI Eddy la sospensione per giorni 60 (sessanta) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati agli atleti PETRUCCI Domenico e PRUGNOLI Eddy nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, qualora i premi fossero già stati corrisposti agli atleti PETRUCCI Domenico e PRUGNOLI Eddy di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FISBB.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB che in caso di





inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 300,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 1 (uno).

Autorizza ex art. 45.3 la FISBB al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 113 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale e la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Così deciso in Alba il 15 gennaio 2025

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO



